

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2017, n. 6

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di riordino istituzionale».

(GU n.39 del 30-9-2017)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 8 dell'8 marzo 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 gennaio 2017;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 129;

Considerato quanto segue:

1. a seguito della modifica della legge regionale 32/2002, effettuata con legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2 (Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della legge regionale 22/2015. Modifiche alla legge regionale 32/2002), la Regione è subentrata nelle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Pertanto con il presente regolamento si modificano

le disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 per allinearle al riordino istituzionale.

Si approva

il presente regolamento:

Art. 1

Certificazione delle competenze.

Modifiche all'art. 66-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 66-nonies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») le parole «da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'art. 28, comma 4 della legge regionale 32/2002,» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Regione».

Art. 2

Sospensione dell'accreditamento.

Modifiche all'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 7 dell'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«7. La sospensione dell'accreditamento puo' essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.».

Art. 3

Riconoscimento delle attività formative.

Modifiche all'art. 77-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 77-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

«1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'art. 17, comma 2 della legge regionale 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, e' effettuato dalla Regione.».

2. Il comma 2 dell'art. 77-sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 e' abrogato.

Art. 4

Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte. Modifiche all'art. 90 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 5

Verifica dei rendiconti di spesa.

Modifiche all'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole

«L'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 6

Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard. Modifiche all'art. 92 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 92 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 7

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione. Modifiche all'art. 94 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'art. 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «l'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

Art. 8

Monitoraggio e valutazione degli interventi.
Modifiche all'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano» sono sostituite dalle seguenti «La Regione cura».

2. Il comma 2 dell'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 marzo 2017

ROSSI

(Omissis).